

## GIURISPRUDENZA CIRCA L'ART. 103 DEL D.P.R. 309/1990

### Cassazione Penale

#### *Illegittimità dell'atto di perquisizione – conseguenze*

L'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di perquisizione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990). (Rigetta, Trib. lib. Bologna, 03 febbraio 2010)

Sez. VI, sent. n. 37800 del 23-06-2010 (ud. del 23-06-2010), (rv. 248685)

### Cassazione Penale

#### *Perquisizioni - operazioni compiute sulla base di "notizie confidenziali"*

La polizia giudiziaria è legittimata a compiere, sulla base di notizie confidenzialmente apprese, perquisizioni di iniziativa nel caso di sospetto di illecita detenzione di armi e sostanze stupefacenti, in forza del disposto dell'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. (Rigetta, App. Napoli, 04/05/2009)

Sez. IV, sent. n. 38559 del 06-10-2010 (ud. del 06-10-2010), (rv. 248837)

### Cassazione Penale

#### *Inapplicabilità della disciplina prevista per le perquisizioni*

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute. (Annulla con rinvio, App. Milano, 09 Novembre 2005)

Sez. IV, sent. n. 26668 del 06-05-2009 (ud. del 06-05-2009), F.J. (rv. 244507)

### Cassazione Penale

#### *Mancaza del consenso dell'interessato - accertamento radiografico*

In materia di ispezione personale, l'accertamento radiografico è una delle legittime modalità di esecuzione a cui può farsi ricorso coattivamente, purché sia eseguito per mezzo di personale medico specialistico nel rispetto delle corrette metodologie tecniche, non rilevando che il controllo sia esteso così all'interno del corpo umano. (La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento radiografico disposto coattivamente da personale di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza, previa autorizzazione del P.M., nel corso dei controlli previsti dall'art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990).

Sez. IV, sent. n. 6284 del 02-12-2005 (ud. del 02-12-2005), Euchi (rv. 232959)

### Cassazione Penale

#### *Natura e funzione delle ispezioni*

La perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute.

Sez. IV, sent. n. 150 del 15-11-2005 (ud. del 15-11-2005), D'Ambrosio (rv. 232793)

### Cassazione Penale

#### *Natura e funzione delle ispezioni*

L'attività di Polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di rito presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G.

dal citato art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.  
Sez. IV, sent. n. 3029 del 22-01-2003 (cc. del 06-11-2002), Tamperi (rv 223520).

### **Cassazione Penale**

#### *Inapplicabilità della disciplina prevista per le perquisizioni*

La perquisizione prevista dall'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) si differenzia da quella prevista dal codice di rito penale perché, diversamente da quest'ultima, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo e comunque collocata in ambito più ampio di quella di Polizia giudiziaria. Ne consegue che essa non comporta l'automatica attribuzione della qualità di indagato alla persona nei cui confronti è eseguita, con le relative conseguenze sul piano processuale e, in particolare, su quello del diritto di difesa. (Nella specie, si era lamentata l'utilizzazione - dalla Corte ritenuta legittima - delle dichiarazioni rese alla P.G. dal soggetto perquisito che era stato sentito in veste di persona informata dei fatti e non di indagato).

Sez. VI, sent. n. 24621 del 05-06-2003 (ud. del 14-04-2003), Cucchi (rv 225571).

### **Cassazione Penale**

#### *Inapplicabilità della disciplina prevista per le perquisizioni*

In materia di traffico di sostanze stupefacenti, la disciplina in materia di perquisizioni non è applicabile quando la Polizia giudiziaria, anche al di fuori degli spazi doganali, si limita, in ragione del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 103 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a controllare ed "ispezionare", cioè a guardare quello che è immediatamente visibile nel veicolo, nei bagagli e negli effetti personali di un soggetto (Nell'affermare il principio di cui in massima, la Corte ha respinto il ricorso e ritenuto regolare la condotta della Polizia giudiziaria che aveva proceduto, senza preventiva autorizzazione del magistrato, a controllare, fuori dagli spazi doganali e nelle vicinanze dell'aeroporto, il bagaglio di un viaggiatore, rinvenendo circa un chilogrammo di sostanza stupefacente nella fodera interna di una borsa).

Sez. VI, sent. n. 1864 del 27-05-1997 (ud. del 20-05-1997), Bispo Dos Santos (rv 208149).

### **Cassazione Penale**

#### *Natura e funzioni delle ispezioni*

L'attività di Polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla Polizia giudiziaria dall'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 citato sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.

Sez. VI, sent. n. 5547 del 04-06-1996 (cc. del 10-04-1996), Briglia (rv 204883).

### **Cassazione Penale**

#### *Inapplicabilità della disciplina prevista per le perquisizioni*

L'attività di Polizia giudiziaria disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. pen., differenziandosi da quest'ultima sia per la natura e la qualità dell'intervento - definito legislativamente di controllo e ispezione -, sia per la sua specifica funzione. Infatti, mentre la perquisizione e l'ispezione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla Polizia giudiziaria dall'art. 103 del D.P.R. n. 309 del 1990 citato sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito.

Sez. VI, sent. n. 5547 del 04-06-1996 (cc. del 10-04-1996), Briglia (rv 204883).